

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTE DI **PUBBLICA SICUREZZA**

ART. 1 – GENERALITA'

Il presente regolamento disciplina, a norma della legge 7 marzo 1986, n. 65 decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 15, decreto del Ministero dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341 e comma 134 dell'art 17 della Legge 127/97, i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita dal Prefetto la qualità d'Agente di Pubblica Sicurezza, nonché la tipologia, il numero delle armi in dotazione e la loro tenuta e custodia. Sono osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD 18.6.1931, N. 773 e il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con RD 06.05.1940, N. 635 e la Legge 18.4.1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Norme per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

Il presente regolamento è comunicato al Prefetto.

ART. 2- PORTO DELL'ARMA

Ai sensi dell'art. 5, comma 5° della Legge 07.3.86, n. 65, gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, portano, senza licenza le armi di cui sono dotati con le modalità e nei casi stabiliti dal presente regolamento, anche fuori del servizio, purché in ambito territoriale del Comune di Teolo. L'armamento in dotazione alla Polizia Municipale è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato all'art. 5 del presente Regolamento.

ART.3 – NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento è disposto con la delibera della Giunta municipale. Tale provvedimento che fissa o modifica le dotazioni d'armi e munizioni sarà comunicato al Prefetto.

ART.4 – TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione degli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica BERETTA mod. 98F calibro 9mm x 21 con caricatore bifilare da 15 munizioni e caricatore supplementare da 15 munizioni, inoltre per i servizi di polizia rurale e zoofilia, considerata la fitta boschività del territorio, nonché la frequente presenza di cinghiali, è prevista la dotazione d'arma lunga (fucile) calibro dodici

ART.5 – SERVIZI PRESTATI CON ARMI

Il personale di Polizia Municipale svolge servizio armato nei seguenti casi:

- servizi di vigilanza esterni serali e notturni;
- servizi di pronto intervento (pattuglie automontate);
- servizi di polizia stradale;
- servizi di ordine pubblico;
- servizi di scorta;
- servizi di polizia rurale;

ART. 6- MODALITÀ' DI PORTO DELL'ARMA

Gli addetti di cui all'art 1 che esplicano servizi armati indossano l'uniforme e portano la pistola nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 07.3.86, n.65, l'addetto sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, questa è portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione se non autorizzate.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma agli addetti alla Polizia Municipale avviene di volta in volta per tutte le tipologie di servizio in seno all'art. 5 del presente Regolamento.

L'assegnazione dell'arma di dotazione, unitamente al relativo munizionamento, sarà annotata sull'apposito registro di MOVIMENTO ARMI e MUNIZIONI.

ART.8 REGISTRO MOVIMENTO ARMI E MUNIZIONI E LORO CUSTODIA.

Il registro di movimento delle armi e munizioni sarà aggiornato ogni volta che gli addetti di cui all'art. 1, debbano presentare servizi previsti dall'art. 5 del presente regolamento. Su tale registro, le cui pagine numerate e firmate a margine dal responsabile, sarà riportato il nominativo dell'addetto che preleva l'arma, la data, e l'ora del prelievo, il numero identificativo dell'arma, la qualità di munizioni, la firma dell'addetto, la firma del responsabile o sostituto se presente. Al termine del servizio il personale predetto è tenuto al versamento dell'arma e del relativo munizionamento. Tale operazione va anch'essa trascritta sull'apposito registro ed ivi sarà altresì riportata la data e l'ora della restituzione, il numero identificativo dell'arma, la quantità di munizioni, la firma del versante, la firma del responsabile o sostituto se presente. Il registro è custodito nella cassaforte dove sono custodite le armi. Le armi devono essere consegnate e versate SENZA CARICATORE E ACCERTANDO CHE NON SIA INSERITO IL COLPO DI CANNA. Il registro ed il relativo armamento possono essere ispezionati dalle Autorità preposte all'esercizio delle verifiche. Le ispezioni saranno riportate sul registro.

L'arma deve essere immediatamente versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento d'assegnazione. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto di cessazione o sospensione dal servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato all'Amministrazione, o dal Prefetto.

Presso l'Ente, le armi sono custodite scariche senza fondina in apposito armadio corazzato con serratura a cassaforte, le munizioni vanno custodite in armadi metallici corazzati distinti da quelli riservati alle armi. La chiave degli armadi metallici destinati alla custodia delle armi e munizioni sono conservate dal Responsabile del Servizio di polizia municipale, e in sua assenza o impedimento, da altra persona disposta con provvedimento del Sindaco.

ART.9 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori del territorio comunale svolti di massima senz'armi.

ART.10- SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'ARMAMENTO COMUNALE

I servizi espliciti fuori dell'ambito comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima senz'armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere

svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 07.03.86 n. 65 che contingente del personale inviato per soccorso o supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di PS, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito dell'arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale. In tali casi va fatta comunicazione al Prefetto territorialmente competente per territorio.

ART.11- FUNZIONE AUSILIARE DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 07.3.86, n.65, esplicano il servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART.12-DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire con la massima diligenza l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di cui all'art.14;

ART.13- DOVERI DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Il responsabile del servizio cura la massima diligenza per:

- la custodia e conservazione delle armi, delle munizioni, dei registri, della documentazione e delle chiavi e degli armadi corazzati;
- l'effettuazione dei controlli periodici,
- la tenuta dei registri e della documentazione dell'armamento e munizionamento;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

ART.14- FREQUENZA AL POLIGONO DI TIRO A SEGNO

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni di tiro abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, ai sensi della legge 28.5.81, n.286.

Il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale che svolgono particolari servizi. Ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 18.8.1989, n. 341, le esercitazioni al tiro a segno saranno comunicate al Prefetto almeno sette giorni prima.

ART. 15- COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento oltre ad essere comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sarà a disposizione presso il locale dove saranno custodite le armi, affinché ogni addetto al servizio possa prenderne visione.

ART.16- RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.